

Cosa dice la legge

Ministero della salute D.M. 13-2-2018 Individuazione delle modalità che rendono possibile la donazione di medicinali per uso umano non utilizzati a enti del Terzo settore. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 2018, n. 80.

Art. 6. *Requisiti del magazzino*

1. Il magazzino di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), deve essere strutturato o adattato in modo tale da garantire il mantenimento delle condizioni di stoccaggio necessarie, con luce sufficiente a consentire la corretta esecuzione di tutte le operazioni in condizioni di sicurezza.

Il suddetto magazzino deve inoltre essere:

a) pulito, asciutto, mantenuto entro i limiti di temperatura comunque non superiori ai venticinque gradi centigradi;

b) deve essere dotato di apparecchi per il controllo della temperatura ambientale;

c) inaccessibile al personale non addetto e al pubblico;

d) dotato di spazi separati per la conservazione dei medicinali nel frattempo divenuti scaduti o imperfetti per ragioni diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) o comunque oggetto di provvedimenti di divieto di utilizzo o vendita, sequestro, revoca o ritiro che li rendono non utilizzabili, in attesa della loro distruzione con indicazione inequivocabile della loro non esitabilità.